

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LORENZA BULLO

Seduta del 16/09/2025

FATTO

La parte ricorrente espone di aver concluso in data 13.03.2018 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, finanziamento da rimborsare in 120 rate di euro 304,00 ciascuna per complessivi euro 36.480,00.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente a febbraio 2024 in corrispondenza della rata n. 75, sulla base di conforme conteggio estintivo.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, la parte ricorrente chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB per una somma complessiva, calcolata secondo il criterio del *pro rata temporis*, di euro **871,50** (di cui euro 684,00 per *oneri di distribuzione* ed euro 187,50 per *spese di istruttoria*), oltre ad euro **128,51** a titolo di restituzione di commissione di estinzione anticipata non dovuta, il tutto per complessivi euro **1000,01**.

Parte ricorrente riconosce, peraltro, di essere stata correttamente rimborsata, secondo il criterio del *pro rata temporis*, per euro 684,23 con riguardo alla voce *Commissioni di gestione pratica* (trattandosi di costo soggetto a maturazione nel tempo come indicato in contratto, c.d. costo *recurring*).

Parte ricorrente chiede altresì il rimborso di eventuali quote versate dal datore di lavoro in data successiva all'estinzione del finanziamento o comunque in eccedenza, nonché il rimborso di euro **200,00** per spese di assistenza difensiva (ovvero il diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa), oltre alla refusione delle spese della procedura di euro **20,00** e *gli interessi legali dal giorno del reclamo*

L'intermediario convenuto resiste alla pretesa contro deducendo quanto segue:

- di aver agito nel rispetto della normativa primaria e delle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia;
- le spese di istruttoria e gli oneri di distribuzione venivano pattuiti nel contratto di finanziamento come "fissi" e non restituibili in caso di rimborso anticipato del prestito (come indicato al par. 3 "Costi del credito" e al par. 3.1 "Costi connessi" del modulo SECCI ovvero Informazioni Europee di Base per il Credito ai Consumatori);
- le spese di istruttoria attengono esclusivamente al momento genetico della formazione del rapporto, non essendo prevista alcuna attività successiva alla formazione del contratto;
- gli oneri di distribuzione sono stati trattenuti dall'intermediario ma poi integralmente versati dal medesimo all'intermediario del credito; parte convenuta non ha mai beneficiato di detti costi che sono up front come le spese di istruttoria e quindi non rimborsabili;
- la correttezza dell'impostazione di parte resistente è confermata dal superamento della sentenza Lexitor ad opera della successiva sentenza della Corte di Giustizia Europea, la n. 555 del 9 febbraio 2023, causa C-555-21 UniCredit Bank Austria, sentenza avente ad oggetto il regime di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori di cui alla Direttiva 2014/17/UE;
- l'istanza di rifusione della penale di estinzione anticipata non merita accoglimento in quanto l'indennizzo è stato calcolato in conformità alle previsioni contrattuali e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 125 sexies del TUB;
- non risultano rate mensili versate in eccedenza e, comunque, la ricorrente non ha fornito documentazione al riguardo;
- la richiesta condanna al pagamento delle spese di lite non è accoglibile stante la natura facoltativa del ricorso al patrocinio di un avvocato.

L'intermediario convenuto conclude pertanto per il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e in diritto delle pretese avanzate.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, estinzione dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Con la riformulazione dell'art. 125sexies del TUB, ad opera della l. n. 106 del 23/07/2021, entrata in vigore il 25/07/2021 il legislatore italiano aveva inteso adeguarsi alla indicazione dei Giudici della Corte di Giustizia Europea (c.d. Sentenza Lexitor del 2019), stabilendo l'obbligo del rimborso di tutti i costi del

credito (fatta eccezione per l'imposta di bollo), così superando la distinzione tra i costi istantanei, non rimborsabili, e i costi soggetti a maturazione nel tempo, rimborsabili; il novellato art. 125 sexies del TUB, tuttavia, per espressa previsione in esso inserita, stabiliva però che il rimborso di tutti i costi del credito, senza alcuna distinzione di sorta tra quelli soggetti a maturazione nel tempo (c.d. *recurring*) e quelli non soggetti a maturazione nel tempo (c.d. *up front*), costituiva obbligo solo per i contratti stipulati successivamente alla novella, mentre per i contratti stipulati in precedenza (come il contratto in oggetto) prevedeva espressamente l'applicazione dell'art. 125 sexies del TUB nella sua antecedente formulazione, nonché l'applicazione delle norme secondarie emesse tempo per tempo a corollario; il Collegio di Coordinamento ABF, con decisione n. 21676 del 15/10/2021 aveva confermato che le nuove prescrizioni legislative, adeguatrici dell'ordinamento nazionale alla Sentenza Lexitor del 2019, si applicavano ai soli contratti stipulati a far data dall'entrata in vigore della legge n. 106/2021 e ciò anche nel rispetto di inderogabili principi generali di diritto, quali la certezza del diritto, il legittimo affidamento e l'irretroattività delle nuove disposizioni legislative.

Successivamente è però intervenuta la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) conv. con l. 106/2021 nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi *recurring*, escludendo quelli *up front*.

A seguito della richiamata sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, anche per i contratti di finanziamento come quello in oggetto, sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova dunque applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

Al riguardo, è orientamento condiviso tra i Collegi quello di voler assicurare continuità all'orientamento già stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza 263/22 della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e alle valutazioni già condivise tra gli stessi Collegi. Conseguentemente il quadro regolatorio vigente e applicabile ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125 sexies TUB, è il seguente, a prescindere dalla data di sottoscrizione del finanziamento:

- per i costi *recurring*, criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio di rimborso diverso);
- per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è orientamento condiviso tra i Collegi (oggi peraltro ribadito anche dal legislatore) che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; si aggiunga che la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella del recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Restano fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda, domanda presente nel caso in esame; v. C. di Coordinamento 5304/2013).

Ciò premesso, codesto Collegio ritiene che, ai fini della soluzione del caso in esame, il contesto come sopra delineato non appare modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo", così recita: "1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*".

Applicando, pertanto, al caso in esame i criteri di rimborso come sopra delineati a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale, criteri confermati, per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, anche dal nuovo art.11octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), risulta quanto segue:

-le *spese di istruttoria* (aventi natura c.d. *up front* in quanto riferite, sulla base della descrizione contrattuale dei costi remunerati, ad attività che si esauriscono con l'erogazione del finanziamento) quantificate da contratto in complessivi euro 500,00 (al netto dell'imposta di bollo) e mai rimborsate dall'intermediario stante il testo del contratto all'epoca sottoscritto, vanno invece rimborsate secondo il *criterio della curva degli interessi* e quindi per euro **76,15** e non nella (maggior) somma chiesta dal ricorrente applicando il criterio del *pro rata temporis*;

-gli *oneri di distribuzione* (aventi natura c.d. *up front* in quanto riferiti, sulla base della descrizione contrattuale dei costi remunerati, ad attività attinenti la rete vendita e l'assistenza in fase di istruttoria e di perfezionamento del contratto, attività che si esauriscono con l'erogazione del prestito), oneri quantificati da contratto in complessivi euro 1824,00 e mai rimborsati dall'intermediario stante il testo del contratto all'epoca sottoscritto, vanno invece rimborsati secondo il *criterio della curva degli interessi* e quindi per euro **277,80** e non nella (maggior) somma chiesta dal ricorrente applicando il criterio del *pro rata temporis*.

Con riguardo alla voce "*oneri di distribuzione*", il Collegio osserva che è orientamento costante dell'ABF quello secondo cui l'intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento e tale obbligo si estende anche alle somme versate dal convenuto direttamente e integralmente all'intermediario del credito (v. Collegio Torino, decisione n. 10337/20, Collegio di Napoli, decisione n. 7257/2023). Come si ricava anche sentenza della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor dell'11 settembre 2019), non assume infatti rilevanza la destinazione finale dell'importo pagato dal cliente, in quanto "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*" del quale il soggetto concedente il credito è a conoscenza (art. 3, lett. g) dir. 2008/48/CE).

Il Collegio ritiene, altresì, inconferente ai fini della decisione del presente ricorso, il richiamo da parte del convenuto alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 9/2/2023 nella causa C-555/2021, pronuncia secondo la quale sono legittime le normative nazionali che, nel caso di rimborso anticipato del finanziamento, dispongono la non rimborsabilità dei costi posti a carico del consumatore per prestazioni già eseguite integralmente.

La predetta sentenza, secondo l'orientamento dei Collegi ABF, è destinata infatti a dispiegare effetto esclusivamente con riguardo ai *contratti di credito immobiliare a favore dei consumatori*, come evidenziato dalla stessa pronuncia, la quale (par. 32 e 35), si fa carico di motivare il proprio differente tenore, rispetto a quanto statuito dalla sentenza c.d. "Lexitor", sulla base della *specificità della disciplina di cui alla direttiva 2014/17/UE*, in quanto il complessivo sistema di informazioni precontrattuali ai consumatori in essa previsto, in specie mediante il c.d. PIES, consente di rendere costoro adeguatamente edotti circa la ripartizione dei costi tra quelli *recurring* ed *up front*, evitando ("a monte") il rischio di abusi da parte dell'intermediario creditizio riguardo alla qualificazione degli stessi (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 479/2024 e n. 5157/2023).

Si riporta di seguito la tabella elaborata alla luce degli elementi agli atti della procedura e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi:

rate complessive	120	rate scadute	75	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	45	TAN	3,30%					
Denominazione		% rapportata al TAN	15,23%					
Spese di istruttoria				500,00 €	Up front	76,15 €		76,15 €
Oneri di distribuzione				1.824,00 €	Up front	277,80 €		277,80 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								353,95 €

Parte ricorrente, oltre alle voci di costo sopra indicate, chiede altresì la restituzione dell'indennizzo di estinzione anticipata, pari ad euro 128,51 lamentandone unicamente l'assenza di una giustificazione oggettiva; non contesta invece la quantificazione di tale voce.

Al riguardo il Collegio si richiama al seguente principio di diritto espresso dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20 secondo cui: «*La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.*»).

Nel caso in esame, l'ammontare della commissione di estinzione anticipata – ammontare peraltro non contestato nella sua quantificazione - rispetta le soglie di legge di cui all'art. 125 sexies comma 2 TUB; per contro parte ricorrente non assolve all'onere probatorio di dimostrare *che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione*, come richiesto dall'interpretazione della norma accolta dal citato Collegio di Coordinamento.

Il Collegio respinge pertanto la richiesta di restituzione dell'indennizzo di estinzione anticipata.

Il Collegio ritiene inoltre non accoglibile la domanda di rimborso di quote versate in data successiva all'estinzione, poiché parte ricorrente non produce le buste paga comprovanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso.

Il Collegio, preso atto delle nuove indicazioni espresse dal Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 4580/2025, ritiene di non poter accogliere la richiesta di refusione delle spese per assistenza professionale avanzata dal ricorrente. Il citato Collegio di Coordinamento, cui si rinvia per l'ampia motivazione, ha infatti chiarito che, di regola, a carico dell'intermediario soccombente non può essere disposto il rimborso di dette spese dal momento che l'assistenza legale, nella procedura ABF, procedura rientrante nella categoria delle c.d. ADR, non è un obbligo ma una mera facoltà per la parte. La richiamata decisione n. 4580 ha tuttavia precisato che, in presenza di determinate circostanze sotto specificate, da valutarsi secondo il prudente apprezzamento del Collegio giudicante, può essere riconosciuto al ricorrente, quando la sua richiesta viene in tutto o in parte accolta, il rimborso dei costi sostenuti per essersi dovuto avvalere di un'assistenza professionale; detti costi rappresentano infatti un danno emergente per il cliente, danno risarcibile in base alle regole di diritto comune.

Le circostanze cui, secondo il citato Collegio di Coordinamento, è subordinato l'accoglimento di tale richiesta sono tuttavia assenti nel caso in esame dal momento che non si è in presenza di un comportamento gravemente scorretto, né significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico dell'intermediario: il rifiuto del rimborso di alcune voci di costo del finanziamento anticipatamente estinto per cui è ricorso è infatti avvenuto in conformità al regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti, quantunque detto regolamento sia stato poi giudicato non conforme al diritto privato europeo come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea nella c.d. sentenza Lexitor e dalla sopravvenuta giurisprudenza interna a seguito dello sviluppo, anche normativo, sopra riportato.

Si aggiunga che, allo stato attuale, in materia di rimborsi ai sensi dell'art. 125 sexies TUB a seguito di anticipata estinzione di finanziamenti, di regola, l'oggetto in sé della controversia, stante anche la natura seriale del contenzioso da un lato e la sedimentazione della giurisprudenza dall'altro, non presenta un carattere particolarmente complesso da giustificare l'opportunità dell'assistenza legale per l'effettività della tutela del cliente.

Alla luce di quanto sopra esposto, la somma totale che l'intermediario deve rimborsare al ricorrente ammonta ad euro **354,00**, tenuto conto dell'arrotondamento all'unità di euro, ai sensi della normativa vigente, oltre agli interessi legali *dalla data del reclamo* al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 354,00 (trecentocinquantaquattro/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE